Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 649 DEL 01/10/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: **Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa per attività di consulenza in materia di oncologia, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, per il biennio 2020 - 2021.**
NOTE TRASPARENZA: **Con il presente provvedimento viene approvata la stipula della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa per attività di consulenza in materia di oncologia, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, per il biennio 2020 - 2021.**

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **UOC Affari Generali** riferisce:

Premesso che i dirigenti medici e veterinari nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa la stipula di una convenzione tra le parti;

Vista la nota del 7/09/2020 (prot. IOV n. 15622 del 15/09/2020) con la quale il Legale Rappresentante della Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa ha chiesto di stipulare con questo Istituto una convenzione per prestazioni aziendali a pagamento nella branca specialistica di oncologia, dichiarando che detta Casa di Cura è una struttura sanitaria privata non accreditata con il S.S.N., autorizzata all'esercizio di attività sanitaria nella specialità richiesta, come da documentazione prodotta e acquisita agli atti;

Accertato che la succitata struttura sanitaria non risulta accreditata né controllata da strutture accreditate ex art. 2359 del codice civile, ovvero amministrata da persone fisiche che amministrino strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse strutture accreditate, come da visure camerali agli atti;

Precisato che:

- l'attività in questione sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente e/o universitario in convenzione, a rapporto esclusivo, della U.O.C. Oncologia Medica 2 dell'Istituto, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale;
- come disciplinato dall'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2020 e dall'allegato A alla D.G.R.V. n. 1314/2016, le attività a pagamento devono essere a carattere occasionale e pertanto viene esclusa la possibilità per la struttura sanitaria di tenere liste di prenotazione per l'attività di consulenza oggetto della convenzione;
- la convenzione può prevedere un numero massimo di accessi che comunque non può essere superiore a n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 accessi nell'arco dell'anno;
- l'attività verrà espletata esclusivamente presso la sede di Pisa della Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l., secondo le modalità ed alle tariffe riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;
- sugli importi indicati nell'accordo allegato una quota del 20% spetta all'Istituto Oncologico Veneto per il ristoro dei costi generali; il restante verrà versato al/agli specialisti interessati, a titolo di compenso, detratte le trattenute di legge;

Considerato che la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1314 del 16/08/2016, all'allegato A paragrafo 3, ha approvato le linee guida per lo svolgimento di attività a pagamento per i dirigenti medici a rapporto esclusivo;

Visto l'art. 12 del Regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19/05/2016;

Visto l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'art. 9 del D.P.C.M. del 27/03/2000 e l'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, che prevedono e disciplinano tale fattispecie;

Ritenuto di informare per conoscenza la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, con nota prot. 16008 del 23.09.2020, riguardo all'intenzione di stipulare una convenzione con la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. che potrà prevedere lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche, in regime di libera professione *intramoenia,* anche con la disponibilità di personale universitario inserito in assistenza e in regime di convenzione con il SSR presso l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Sanitario e stante la disponibilità ad effettuare le prestazioni da parte del personale medico in servizio presso l'Unità Operativa di Oncologia Medica 2;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la stipula della convenzione con la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa, per prestazioni sanitarie in materia di oncologia, con validità per il biennio 2020 – 2021, secondo le modalità e alle tariffe stabilite nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;
VISTO l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000;
VISTO l'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. del 19.12.2019 Area Sanità;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 8.10.2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la stipula della convenzione con la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa, per attività di consulenza in materia di oncologia, da svolgere esclusivamente presso la sede di Pisa, con validità per il biennio 2020 – 2021, secondo le modalità e alle tariffe previste nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività oggetto della convenzione sarà svolta dai dirigenti medici, dipendenti e/o universitari in convenzione, in regime di esclusività dell'UOC di Oncologia Medica 2, al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale;
3. di stimare in circa € 18.000,00 annui l'importo da introitare, dando atto che le quote da erogare al personale interessato trovano copertura nel conto di bilancio nr. 3002010404 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) ,d) ex Art. 57-58)";
4. di disporre che il compenso per l'attività svolta, a seguito della fatturazione, affluirà all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e verrà attribuito ai dirigenti aventi diritto con le trattenute previste per legge e per regolamento aziendale sulla libera professione;
5. di dare mandato alla UOC Affari Generali, alla UOC Risorse Umane e alla UOS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____01/10/2020_____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

IN MATERIA DI ONCOLOGIA

TRA

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. (di seguito denominato anche "IOV-IRCCS"), con sede e domicilio fiscale in Padova via Gattamelata, 64 - codice fiscale e partita IVA n. 04074560287 – rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti

E

Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. (di seguito denominata Casa di Cura), struttura privata non accreditata con il SSN, con sede e domicilio fiscale in Viale delle Cascine, 152/f – 58122 Pisa - codice fiscale e partita IVA n. 00125720508 – in persona del Legale Rappresentante Avv. Andrea Madonna

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502/1992; l'art. 117, comma 6, del CCNL 19/12/2019 Area Sanità e l'art. 9 del DPCM 27/03/2000 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le predette Aziende e/o strutture;
- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016 all'Allegato A, paragrafo 3, ha approvato le linee guida in materia di attività a pagamento;
- l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera professione

intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016 regola tale attività;

- con nota del 7.09.2020 (reg. prot. IOV n. 15622 del 15/09/2020) la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. di Pisa, allo scopo di integrare l'offerta di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e con la propria organizzazione, ha comunicato l'interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con lo IOV-IRCCS, mediante la stipula di una convenzione, per poter usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche in materia di oncologia;

- la Casa di Cura è struttura privata, non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria nella specialità di oncologia;

- la Casa di Cura non risulta controllata da strutture accreditate ex art. 2359 del Codice Civile, ovvero amministrata da persone fisiche che amministrino strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse strutture accreditate;

- tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di Cura che usufruisce delle prestazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione regola l'attività erogata dallo IOV-IRCCS tramite i professionisti della UOC Oncologia Medica, in regime di esclusività, dipendenti e

universitari in convenzione, autorizzati a svolgere occasionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, attività di consulenza libero-professionale in materia di Oncologia, nell'ambito dell'attività aziendale a pagamento, presso la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l. nella sede di Pisa, Viale delle Cascine 152/f.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

L'attività di cui sopra verrà svolta dai medici specialisti dell'U.O.C. di Oncologia Medica dello IOV - IRCCS, la cui equipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

L'attività è a carattere occasionale e non programmabile, e viene autorizzata nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale massimo di 22 accessi annui, così come disciplinato dalla D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016.

Con cadenza trimestrale la Casa di Cura provvederà alla verifica del rispetto del numero massimo di accessi effettuati. Trattandosi di attività saltuaria e non programmabile e in ragione della occasionalità delle prestazioni è esclusa la possibilità per la Casa di Cura di tenere liste di prenotazione.

Art. 3 - Prestazioni e condizioni economiche

Lo IOV – IRCCS eroga le seguenti prestazioni alle tariffe indicate in tabella:

Descrizione prestazioni	**Tariffa a carico della Casa di Cura**
Prima visita / Consulenza	€ 250,00
Visita di controllo	€ 200,00

Art. 4 - Rendicontazione e accessi

La Casa di Cura con cadenza trimestrale si impegna a comunicare allo IOV-IRCCS esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi" l'elenco analitico delle prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Casa di Cura (data, orario di entrata e orario di uscita) del Dirigente Medico; detto documento, sottoscritto dal Dirigente Medico, che sotto la propria responsabilità dichiara che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate, dovrà essere controfirmato dal Direttore Sanitario dello IOV-IRCCS e dal Legale Rappresentante della Casa di Cura.

Art. 5 - Fatturazione

Lo IOV - IRCCS sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate per le tariffe di cui al precedente art. 3.

La Casa di Cura si impegna a liquidare allo IOV-IRCCS gli importi fatturati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Lo IOV-IRCCS erogherà il compenso al dirigente medico interessato nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 6 - Verifica e controlli

Lo IOV-IRCCS esercita attività di controllo sulla presente convenzione attraverso:

-controllo degli orari e degli accessi;

-controlli contabili e quant'altro previsto in convenzione quale obbligo della Casa di Cura.

Il mancato rispetto della convenzione comporta allo IOV-IRCCS l'automatico

recesso dalla stessa, senza possibilità di rivalsa della Casa di Cura nei confronti dello IOV-IRCCS.

Art. 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Casa di Cura risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

La Casa di Cura, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella Casa di Cura stessa, con rinuncia da parte della Casa di Cura alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV - IRCCS, salvo il diritto di rivalsa nell'ipotesi di colpa grave o dolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata dal singolo professionista.

Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed il paziente e comunque verrà tenuto dalla Casa di Cura manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

La Casa di Cura provvede pertanto a sollevare l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la Casa di Cura stessa alle condizioni previste dalla polizza aziendale in vigore e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione ai

sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

La Casa di Cura dichiara inoltre di adottare tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi" e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Il personale dello IOV - IRCCS che presterà attività di consulenza in materia di Oncologia tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l., titolare del trattamento, la quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.

Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza sarà comunicato dalla Casa di Cura allo IOV – IRCCS.

Restano in capo al Titolare del trattamento, la Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 9 - Riservatezza

Gli specialisti dello IOV - IRCCS che svolgono per la Casa di Cura le attività di consulenza oggetto della presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Durata e recesso

La presente convenzione ha validità per il biennio 2020 - 2021, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate. È vietato il rinnovo tacito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

Art. 11 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico della Casa di Cura e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l.

Legale rappresentante Avv. Andrea Madonna (firma digitale)

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti (firma digitale)

Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza", l'art. 10 "Durata e recesso" e l'art. 12 "Foro competente".

Casa di Cura Privata San Rossore S.r.l.

Legale rappresentante Avv. Andrea Madonna (firma digitale)

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti (firma digitale)

RIEPILOGO PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRA ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

E ……..

PRESTAZIONI DI: …… **mese di** …….

EFFETTUATE DA: ……

Giorno……. **Dalle** …… **alle**…….

Prestazione	N°	Compenso unitario	Compenso totale

Giorno……. **Dalle** ……**alle**…….

Prestazione	N°	Compenso unitario	Compenso totale

Giorno…….**Dalle** ……**alle**…….

Prestazione	N°	Compenso unitario	Compenso totale

TOTALE GENERALE

Data……..

Firma dello specialista ……

Si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'attività è stata effettuata dagli specialisti afferenti la propria U.O. nei giorni ed orari sopra indicati esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, che l'attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza e che è compatibile con i compiti istituzionali.

IL DIRETTORE DELL'U.O.
(timbro e firma)

_____

VISTO DI CONFERMA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
(Timbro e firma della Struttura che ha usufruito della prestazione).

_____